

# Direzione lavori, pronte le regole

PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI

Il direttore dei lavori dovrà obbligatoriamente segnalare alla stazione appaltante i rapporti in corso con l'impresa di costruzione aggiudicataria dell'appalto ai fini della valutazione del grado di incompatibilità; nuova disciplina delle varianti e obbligo di contabilità in formato elettronico. È quanto prevede la bozza di decreto ministeriale attuativo del codice dei contratti pubblici che reca la disciplina di dettaglio in tema di direzione lavori, già disciplinata dal dpr 207/2010 ai titoli VIII e IX. Questa materia sarà regolata da un decreto ministeriale che riceverà le linee guida Anac rendendole di fatto vincolanti. Il provvedimento, prima di divenire efficace, dovrà essere il risultato della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Una delle principali novità rispetto alla disciplina regolamentare, ancora oggi in vigore, sulla direzione lavori riguarda le incompatibilità del direttore dei lavori. La bozza stabilisce che al direttore dei lavori sia precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. Sugli incarichi già in essere la bozza precisa che la compresenza di un rapporto con l'impresa non sia, in se, elemento ostativo allo svolgimento dell'incarico di direzione lavori. Prevede però che il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'impresa aggiudicataria, debba segnalare l'esistenza di rapporti in corso e sarà poi onere della stazione appaltante valutare «l'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere». Il parametro da adottare per questa valutazione è quello indicato al comma 4 dell'articolo 42 del codice che rinvia, anche per la fase di esecuzione del contratto, alle incompatibilità normativamente previste per la fase di aggiudicazione dell'appalto o della concessione. La stazione appaltante dovrà quindi valutare se il rapporto in corso fra direttore dei lavori e impresa, «direttamente o indirettamente», possa «essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza» nel contesto della fase di esecuzione. In caso di mancata astensione dall'assunzione dell'incarico, se il direttore dei lavori è



interno alla stazione appaltante, l' articolo 42 fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, prevede che scatti la responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. Importante è anche la parte della bozza che definisce la materia delle varianti in corso d' opera, disciplinate in via generale dall' articolo 106 del codice dei contratti pubblici (modifiche ai contratti in corso). Il particolare per le varianti che non superano il 20% del valore del contratto viene prevista la stipula di un «atto di sottomissione» dell' impresa per eseguire o non eseguire (con motivato dissenso) i lavori di cui alla perizia di variante, ma senza obbligo di eseguire i lavori alle stesse condizioni del contratto originario, il che sembra aprire alla possibilità, ad esempio, di fissare nuovi prezzi. Inoltre, la bozza inserisce un obbligo di comunicazione da parte della stazione appaltante (da inviare prima che sia realizzato il 25% dell' importo del contratto) di procedere alla stipula dell' atto di sottomissione al fine di escludere qualsiasi indennizzo a favore dell' impresa. Da ciò sembra dedursi che se tale comunicazione non dovesse avvenire, l' impresa potrebbe chiedere l' indennizzo. Previsto, infine, anche l' inserimento dell' obbligo di utilizzare per la contabilità dei lavori, al posto di «strumenti elettronici specifici», delle «piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari», per non limitare la concorrenza tra operatori. © Riproduzione riservata.